

Allegato 'B'

## STATUTO

### Articolo 1

#### Costituzione

E' costituita con sede in Roma la "Associazione di Imprese di Pubblicità Esterna (AIPE)", alla quale possono aderire aziende che svolgono attività di fabbricazione ed installazione di impianti pubblicitari, ideazione e veicolareizzazione di messaggi pubblicitari su impianti propri o di terzi, disponendo di un'adeguata organizzazione e in quanto tale attività sia ad ogni effetto significativa nella propria gestione aziendale

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro

L'associazione può aderire ad organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità

### Articolo 2

#### Scopi dell'associazione

Sono considerati scopi primari dell'associazione:

- 1) favorire e promuovere presso Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni ogni iniziativa tendente a sviluppare l'attività di pubblicità esterna e, in particolare, il legale esercizio di tale attività in Italia
- 2) coordinare nei modi più opportuni le attività degli

associati finalizzate al miglior impiego dell'attività di pubblicità esterna, sviluppando le ricerche e proponendo nuove soluzioni che perfezionino tecnicamente e valorizzino il mercato pubblicitario

3) promuovere un comportamento commerciale corretto e legale da parte degli associati, improntato al principio della libera concorrenza e del mercato

4) rappresentare e tutelare gli interessi delle aziende di pubblicità esterna che vi aderiscano, allargando la base associativa e seguendo gli sviluppi delle normative in materia di pubblicità con l'obbiettivo di accrescere nel tempo la competitività

5) coordinare, tutelare e rappresentare gli associati presso Sindacati, Ministeri ed Enti Pubblici interessati

6) contribuire ad accrescere l'affidabilità della pubblicità esterna ed il suo impiego favorendo, in particolare, l'adozione degli opportuni sistemi di monitoraggio e certificazione

### Articolo 3

#### Ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Essa deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda richiedente e corredata dal

Codice Deontologico, sottoscritto per accettazione

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo

Possono aderire all'associazione in qualità di soci effettivi le aziende che svolgono attività di fabbricazione ed installazione di impianti pubblicitari, ideazione e veicolizzazione di messaggi pubblicitari su impianti propri o di terzi

Possono altresì aderire con quote agevolate in qualità di soci promotori quelle aziende con un numero massimo di impianti pari a cento e le aziende aderenti ad altre associazioni del settore a carattere locale

I soci promotori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche istituzionali all'interno dell'associazione

Le aziende per gli impianti di propria pertinenza devono essere disposte a precisare, in via fiduciaria riservata al Consiglio Direttivo, o ad apposito Ente a ciò delegato, il titolo di disponibilità dell'impianto e la conformità del medesimo alla normativa vigente

Eccezionalmente il Consiglio Direttivo ha facoltà di vagliare situazioni particolari di aziende, enti (pubblici e non) o associazioni che potrebbero comunque far parte dell'AIPE, ai

sensi dell'articolo 21

Non potranno essere ammesse aziende che non siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso, ove occorrano, delle necessarie licenze di esercizio

Il venir meno di questi requisiti e/o la cessazione o la sospensione per un anno dall'attività di cui al precedente articolo 1 comporta di diritto l'automatica decadenza della qualità di associato

#### Articolo 4

##### Incompatibilità

Non può essere eletto a cariche associative o decade automaticamente dalla carica conferitagli, chi rivestisse o fosse chiamato a rivestire analoghi incarichi in altre associazioni i cui scopi e le cui attività fossero ritenuti contrastanti e/o pregiudizievoli degli interessi dell'AIPE, nonchè chi non rappresenti un'azienda associata, salvo la carica del Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'applicazione della suddetta norma

#### Articolo 5

##### Rappresentanza nell'associazione ed in assemblea

Ogni associato partecipa all'associazione col suo titolare o

rappresentante della azienda, previa comunicazione scritta all'associazione che varrà fino a revoca

Anche l'eventuale sostituto deve essere munito di pieni poteri per qualsiasi delibera

#### Articolo 6

##### Disdetta e cessione dell'attività

Gli associati si intendono tali finchè non abbiano dato disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo

In difetto, l'associato resta vincolato per l'anno successivo a tutti gli impegni associativi ed in ogni caso a corrispondere la quota ordinaria

Dovrà inoltre corrispondere eventuali quote straordinarie di cui al successivo articolo 21

E' ammessa in ogni caso la facoltà di recesso per giusta causa dall'associazione

Nel caso di totale cessazione dell'attività di cui all'articolo 1, l'uscita dell'associato dall'associazione avviene di diritto, fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera quota ordinaria relativa all'anno associativo in corso

#### Articolo 7

Doveri dell'associato e Collegio dei Proviviri

Gli associati si impegnano ad osservare ed accettare tutte le norme dello statuto, ad uniformarsi alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a comportarsi secondo le norme previste dal Codice Deontologico

In caso di inosservanza, il Consiglio Direttivo potrà deferire l'associato al Collegio dei Probiviri, salvo il diritto all'associato stesso di ricorrere all'assemblea contro tale deferimento entro 30 (trenta) giorni

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con le modalità previste dall'articolo 11, in numero di tre componenti, che eleggeranno nel loro seno il Presidente

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche fra persone totalmente estranee alle aziende associate e devono essere esperte nel settore della pubblicità esterna e possedere requisiti di integrità morale

Il Collegio dei Probiviri è investito su richiesta concorde degli associati, della soluzione di vertenze fra associati o, su richiesta del Consiglio Direttivo, di vertenze fra associazione ed associati

In questi casi il Collegio dei Probiviri emette una decisione che è vincolante fra le parti, le quali nel deferire la

vertenza al Collegio dei Probiviri devono rinunciare espressamente a sottoporre la vertenza al giudizio dell'Autorità Giudiziaria o a giudizio di Collegi arbitrali

Inoltre il Consiglio Direttivo dell'associazione può deferire al giudizio del Collegio dei Probiviri il comportamento di aziende associate che ritenga abbiano contravvenuto alle norme del Codice Deontologico o comunque abbiano agito in modo lesivo dell'integrità professionale dell'intera categoria

Ove il Collegio dei Probiviri riscontri fatti o atti positivamente rilevanti in tal senso espletterà il suo compito proponendo al Consiglio Direttivo l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'azienda o delle persone che abbiano contravvenuto alle norme deontologiche di comportamento professionale

Le sanzioni da proporre possono consistere, secondo la gravità dei fatti accertati, nel:

- richiamo
- censura
- sospensione delle attività associative per un periodo da tre a dodici mesi
- espulsione (in caso di recidiva)

Le decisioni dei Probiviri devono essere motivate

Il Consiglio Direttivo potrà alleviare, ma non aggravare le sanzioni proposte dai Probiviri

Modalità, procedure ed eventuali attività istruttorie saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso

Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate ai sensi di legge

#### Articolo 8

##### Morosità dell'associato

L'associato moroso sarà richiamato dal Consiglio Direttivo al pagamento delle quote ordinarie, straordinarie, degli interessi di mora e di qualunque altro impegno assunto, anche singolarmente, nei confronti dei terzi, e comunque ripartito con delibere associative proporzionalmente a carico di ciascun associato, entro il termine fissato nel richiamo stesso

Nel caso di ulteriore inadempienza l'associazione potrà ricorrere alle vie legali presso il Foro di Roma

Indipendentemente dall'esito di tale procedura il Consiglio Direttivo provvederà contemporaneamente alla radiazione dell'associato moroso, proponendone la ratifica alla prima assemblea; nel frattempo all'associato è inibita qualsiasi attività associativa

#### Articolo 9

## Rinuncia al patrimonio associativo

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio associativo

## Articolo 10

### Assemblee

Possono intervenire all'assemblea i rappresentanti delle aziende associate in regola con il pagamento delle quote sociali

Hanno diritto di voto in assemblea i soci effettivi

Gli associati sono convocati:

a) in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e di eventuali altri argomenti espressamente previsti nell'ordine del giorno; ogni tre anni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

b) in assemblea straordinaria ogni qualvolta il Presidente, di concerto con il Direttore Generale ed il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno

L'assemblea straordinaria può essere anche convocata su richiesta di tanti associati, in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un decimo degli associati

stessi

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a mezzo di lettera raccomandata, fax, mail, telegramma diramati almeno otto giorni feriali prima di quello fissato per l'assemblea e contenente l'ordine del giorno

In caso di urgenza è facoltà del Presidente di convocare l'assemblea con avviso a domicilio (telegramma diramato almeno tre giorni feriali prima)

#### Articolo 11

##### Validità e deliberazioni dell'assemblea

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti associati iscritti ed autorizzati a votare - cioè in regola con la quota annuale ordinaria e le eventuali quote straordinarie - che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei soci effettivi

Le assemblee in seconda convocazione, da convocarsi almeno per il giorno successivo, saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti

Le delibere in assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono a maggioranza degli intervenuti senza tener conto nel conteggio degli astenuti

Le delibere obbligano tutti gli associati, anche se assenti,

dissenzienti e/o astenuti al voto

#### Articolo 12

##### Delega

L'associato che non potesse partecipare all'assemblea potrà farsi rappresentare da un altro associato, conferendo a questi apposita delega scritta

#### Articolo 13

##### Modalità di votazione

Le votazioni dell'assemblea possono effettuarsi per alzata di mano

Trattandosi di nomine a cariche sociali e di importanti deliberazioni potrà essere richiesta e deliberata da almeno un terzo dei presenti la votazione con schede segrete

#### Articolo 14

##### Consiglio Direttivo

LL'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre membri

I Consiglieri sono eletti ogni tre anni a maggioranza dei voti disponibili come da articolo 10

Il Consiglio Direttivo nominato si riunisce per nominare nel proprio seno il Presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea

Alla terza assenza consecutiva del Consigliere dalle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo provati casi di forza maggiore, il Consiglio stesso ratifica la decadenza del Consigliere e provvederà ai sensi dell'articolo 17

Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, cura la trattazione degli interessi dell'associazione e si adopera affinché questa persegua gli scopi indicati dall'articolo 2 nel migliore dei modi, approvando peraltro le linee guida per il raggiungimento del programma e per il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni

Ogni Consigliere dispone di un voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite telefax o mail da trasmettere almeno tre giorni feriali prima della convocazione, ridotti a uno feriale in caso di urgenza

La convocazione è obbligatoria quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri

In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale, a mezzo di apposite attrezzature informatiche per la comunicazione di immagini e

documenti, sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario

A meno che uno o più consiglieri non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, i membri del Consiglio Direttivo possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il Consigliere che intende proporre una data decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale che in forma digitale

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta a tutti i consiglieri

i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente ed al Consiglio Direttivo la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale che in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei consiglieri espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale che in forma digitale) di tanti amministratori quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti al Consiglio Direttivo nello spazio di dieci giorni e, pertanto, non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni

Se la proposta di decisione è approvata o se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti i consiglieri (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica)

Il documento inviato a tutti i Consiglieri e contenente la proposta di decisione o la comunicazione della decisione, nonché i documenti pervenuti all'associazione e recanti l'espressione della volontà dei Consiglieri vanno conservati in allegato al libro stesso

#### Art.14 bis

##### Struttura organizzativa territoriale: Sezioni

AIPE può essere organizzata su base territoriale come segue.

La struttura territoriale minima corrisponde con il territorio di un Ente Locale come definito dalla Costituzione italiana.

Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere costituite strutture territoriali allo scopo di coordinare le iniziative in territori omogenei. In tal caso, con la stessa delibera ne viene definita anche l'organizzazione. Ciascuna Struttura territoriale assume il nome di "Sezione".

Ogni Sezione determina il proprio programma di attività non in contrasto con il presente Statuto e con le linee guida degli organi nazionali dell'AIPE. La Sezione concorre a realizzare

iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi dell'AIPE.

La costituzione della Sezione e il suo eventuale Regolamento devono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'AIPE. L'approvazione comporta il diritto della Sezione di assumere la denominazione "AIPE-area territoriale", seguita dal nome dell'area territoriale e di utilizzare il segno distintivo dell'AIPE. In caso di revoca della suddetta approvazione per qualsiasi motivo, la Sezione in questione dovrà immediatamente cessare l'uso del segno distintivo e della denominazione dell'AIPE.

La Sezione è composta da almeno tre associati. Essa si riunisce in assemblea senza formalità ed elegge al suo interno i seguenti Organi:

- a) Presidente di Sezione
- b) Direttore generale
- c) Tesoriere di Sezione
- d) Il Direttivo di Sezione, fissando il numero dei componenti

La nomina di un associato ad Organi della Sezione non è incompatibile con incarichi nazionali o con la nomina ad Organi nazionali dell'Associazione.

La Sezione gestisce in autonomia i fondi raccolti localmente, frutto di donazioni spontanee.

Le eventuali alleanze con altre organizzazioni ed associazioni devono essere concordate con il Consiglio Direttivo dell'AIPE,

per garantire criteri di azione uniforme sul territorio nazionale.

Le Sezioni ed i loro Organi decadono con provvedimento del Consiglio Direttivo AIPE in caso di violazione dello Statuto.

In nessun caso si potrà ritenere che l'AIPE sia responsabile o garante di alcun impegno economico o finanziario di una Sezione salvo che tale impegno sia stato assunto in forma scritta a firma congiunta del Presidente AIPE nella qualità di Presidente nazionale.

## Articolo 15

### Cessazione del Consigliere

Il Consigliere che si trovasse, anche momentaneamente, nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 decade dall'incarico

Il Consiglio Direttivo può inoltre dichiarare decaduto, con votazione unanime salvo l'interessato, il Consigliere la cui attività venisse dal Consiglio Direttivo giudicata pregiudizievole agli interessi della categoria

In casi di minor gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare, con la maggioranza suddetta, la temporanea sospensione del Consigliere

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso all'assemblea; nel frattempo al Consigliere è inibita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonchè ai tavoli di lavoro

eventualmente presenti presso le Pubbliche Amministrazioni

#### Articolo 16

##### Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti

In Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe

#### Articolo 17

##### Surroga e cooptazione

Qualora nel triennio, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo sarà chiamato a coprirlo il soggetto che nelle votazioni in assemblea sarà risultato il primo dei non eletti

Mancando tale designazione il Consiglio Direttivo procederà a maggioranza a cooptare un nuovo Consigliere

Qualora i posti vacanti fossero due si rinnoverà l'intero Consiglio Direttivo

#### Articolo 18

##### Presidente e Direttore Generale

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione

Egli è responsabile della gestione, presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, firma i verbali e gli atti

associativi, assicura l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e del Codice Deontologico da parte di tutti gli associati

Egli può prendere provvedimenti di urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione, da convocarsi, in tal caso, entro 5 (cinque) giorni feriali

Il Direttore Generale viene nominato dal Presidente, con ratifica del Consiglio Direttivo

La mancata ratifica deve essere motivata

Il Direttore Generale deve coordinare le attività dell'associazione ed ha poteri esecutivi nei limiti della delega conferitagli dal Presidente nell'ambito delle attività volte all'attuazione del programma dell'associazione approvato in Consiglio Direttivo e/o in assemblea

La carica di Direttore Generale può, inoltre, essere retribuita nella misura che sarà stabilita con decisione degli associati, sia in misura fissa che in rapporto alle quote degli associati

Il Presidente ha anche il potere, di concerto con il Direttore Generale, di convocare in termini di urgenza l'assemblea straordinaria e deve convocarla quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati

Il Presidente ha poteri esecutivi e coordina e controlla

l'operato del Direttore Generale e può rappresentare a pieno titolo l'associazione presso gli interlocutori istituzionali centrali e locali e del settore pubblicitario, come pure presso le Associazioni e Federazioni professionali competenti, riferendo regolarmente al Consiglio Direttivo e facendosi carico delle loro volontà e piani d'azione

Il Direttore generale fa le veci del Presidente in ogni occasione di sua assenza

Il Presidente può delegare allo svolgimento di determinate attività Consiglieri e/o associati e/o esperti di sua fiducia, i quali dovranno operare nei limiti della delega conferita e che dovranno trasmettere al Consiglio Direttivo apposita relazione scritta entro i 7 (sette) giorni feriali successivi

#### Articolo 19

##### Presidente onorario

L'assemblea ha la facoltà di nominare, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, Presidente onorario una personalità particolarmente sensibile ai problemi della pubblicità esterna

Il Presidente onorario partecipa di diritto, con parere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo

#### Articolo 20

## Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dalla assemblea in occasione della nomina delle cariche sociali, riferisce all'assemblea stessa del bilancio consuntivo e sull'impostazione di quello preventivo

Essi nominano nel loro seno un Presidente

Al Collegio dei Revisori dei Conti competono le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili

Il Collegio dei Revisori deve essere rappresentato alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia all'ordine del giorno una delibera che comporti una spesa straordinaria

## Articolo 21

### Quote associative e di promotore

Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale ordinaria e di eventuali quote straordinarie

Le quote ordinarie servono a far fronte alle spese correnti dell'associazione, quelle straordinarie a finanziare iniziative straordinarie non previste a bilancio; entrambe sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può consentire l'adesione, senza diritto di voto ed eleggibilità in

Consiglio Direttivo, ad Enti rappresentativi di settori affini,  
fissando di anno in anno una quota di promotore

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31  
dicembre; le quote annuali ordinarie si pagano entro il 30  
gennaio di ogni anno

Eventuali pagamenti oltre tale data sono gravati di  
un'indennità di mora pro-tempore pari al tasso Euribor sei  
mesi; passato l'anno il recupero del credito avverrà dopo i  
solleciti di rito per le vie legali

Le eventuali quote straordinarie saranno pagate entro il  
termine stabilito dall'assemblea che le ha deliberate; in caso  
di ritardo saranno dovute le indennità di mora di cui sopra

L'adesione dei nuovi associati e di soci promotori, una volta  
approvata dal Consiglio Direttivo, diventa effettiva a seguito  
del pagamento delle quote loro spettanti

## Articolo 22

### Codice Deontologico

Il Presidente, durante il periodo di esercizio provvisorio  
dell'associazione, redige le norme di comportamento tassative  
per tutti gli associati ed il programma dell'associazione per i  
successivi dodici mesi

Gli associati, per il fatto stesso della loro ammissione

all'associazione, sono vincolati all'osservanza del Codice Deontologico

Il Codice Deontologico potrà essere revisionato e/o modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza/unanimità dei voti dei Consiglieri

Il controllo dell'osservanza del Codice Deontologico, in mancanza di differenti indicazioni previste dal Codice Deontologico stesso, è di competenza del Consiglio Direttivo che seguirà la procedura prevista dall'articolo 7

#### Articolo 23

##### Adesione ad altre Associazioni e Federazioni

L'associazione può aderire, a seguito di decisione della propria assemblea, ad altre associazioni o federazioni rappresentanti più vasti interessi, non contrastanti con gli scopi ed i fini dell'associazione

E' ammessa la possibilità di associare associazioni e/o federazioni

#### Articolo 24

##### Modifiche statutarie

Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare su modifiche al presente statuto o sulla proposta di scioglimento dell'associazione stessa, le sue deliberazioni saranno valide:

- in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto secondo i criteri dell'articolo 10

- in seconda convocazione con la presenza di oltre la metà degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti sempre secondo i criteri dell'articolo 10

Nel caso l'assemblea stabilisca modifiche dello statuto che attengano agli scopi associativi (articolo 2), alle condizioni di ammissibilità all'associazione (articolo 3) ed alle incompatibilità (articolo 4), il Consiglio Direttivo anche su segnalazione di un socio effettivo dovrà entro sei mesi dall'approvazione del nuovo statuto riscontrare l'adeguamento delle aziende associate ai nuovi indirizzi associativi

Ove il Consiglio Direttivo verificasse che l'associato non risultasse ulteriormente legittimato a partecipare all'AIPE ne propone la cessazione all'assemblea la quale deciderà come previsto dall'articolo 7

#### Articolo 25

##### Scioglimento dell'associazione

Qualora l'assemblea deliberi lo scioglimento dell'associazione, essa provvederà a nominare uno o più liquidatori,

determinandone i poteri

La rimanenza attiva sarà devoluta a scopi assistenziali nei modi e nei termini stabiliti dall'assemblea nella deliberazione di scioglimento

Qualora l'assemblea, regolarmente convocata per quattro volte consecutive, non risulti regolarmente costituita, il Presidente potrà procedere allo scioglimento dell'associazione con le modalità previste dal presente articolo

#### Articolo 26

##### Rappresentanza

L'associazione può rappresentare i propri associati in giudizio

#### Articolo 27

##### Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in particolare agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile

#### Articolo 28

##### Esercizio provvisorio

L'associazione per un periodo massimo di sei mesi dalla sua costituzione potrà funzionare in esercizio provvisorio al termine del quale dovrà essere necessariamente convocata una assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo

Durante l'esercizio provvisorio il Presidente nominato in sede di costituzione dovrà provvedere a preparare tutta la documentazione e ad espletare le operazioni per rendere operativa l'associazione

F.to Peppino Agarossi

Raffaele Tedesco

Daniela Aga Rossi in proprio e n.q.

Pierandrea FABIANI Notaio

- - -